SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2480

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1996

Interventi di aiuto in favore delle aree colpite
da calamità naturali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche che abbiano subìto danni indennizzabili risultanti, per i danni inferiori a lire 50 milioni, da dichiarazione resa dal soggetto interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per i danni di importo superiore, da perizia asseverata o da dichiarazione del comune in cui si è verificato l'evento calamitoso che risulti individuato con delibera della Giunta regionale sono sospesi i termini di cui al comma 2 per il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'evento stesso.

2. La sospensione riguarda:

a) i termini per adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonchè i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) i termini anche processuali relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente previsti alla lettera *a)*.

Art. 2.

1. Nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che in tali comuni svolgono la propria attività industriale, commerciale, artigiana, alberghiera, turistica e dei servizi, la sospensione di cui all'articolo 1, comma 2, si applica qualora tali soggetti abbiano subìto danni agli immobili o abbiano impianti, attrezzature o scorte di magazzino danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso e che risultino da perizia asseverata o, per danni inferiori a lire

50 milioni, da dichiarazione resa dal soggetto interessato o dal rappresentante legale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Ai sostituti di imposta e ai datori di lavoro che esercitano, nei comuni di cui all'articolo 1, le attività di cui al comma 1 del presente articolo che risultano danneggiate, le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicate all'articolo 1, comma 2, si applicano per i soli lavoratori dipendenti che alla data dell'evento calamitoso prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni.

Art. 3.

1. Sono sospesi altresì per un periodo di un anno gli adempimenti disposti:

a) dagli articoli 21, 23, 24, 25 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) dagli articoli 27, 33 e 74, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni;

d) dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni.

2. L'imposta di cui al comma 1, lettera *c)*, non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione annuale cui si riferiscono le operazioni.

3. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d)*, scaduti nel periodo di sospensione di cui al medesimo comma 1 sono prorogati di un anno. La stessa disposizione si applica ai relativi versamenti i cui termini scadono nel suddetto periodo.

Art. 4.

1. Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli immobili danneggiati, può essere effettuato, senza applicazione di maggiorazione, entro l'anno successivo all'evento calamitoso.

2. Le rendite catastali degli immobili richiamati al comma 1 sono ridotte di quattro quinti per i primi due anni successivi all'evento calamitoso, di tre quinti per il terzo e quarto anno e di due quinti per il quinto anno.

3. Agli oneri derivanti ai comuni per il minore introito conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 5.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente legge avverrà senza aggravi di interessi ed altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. La stessa disposizione si applica anche per le riscossioni mediante ruoli.

2. Non si farà luogo a restituzioni o rimborsi di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui alla presente legge.

3. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione non può essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito.

Art. 6.

1. Per fruire dei benefici di cui alla presente legge i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, in relazione agli adempimenti per i quali intendono av-

valersi della sospensione, il certificato di residenza con attestazione del comune competente dalla quale risulti che l'interessato era residente nel comune da data anteriore a quella in cui si è verificato l'evento calamitoso. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la documentazione sarà rappresentata dal certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre a ciascun ente creditore e con riferimento agli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento nei comuni di cui all'articolo 1 delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, e dalla quale risulti altresì che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire, afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. Tutte le certificazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi e deve essere presentata in allegato alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte sui redditi, comprese quelle dei sostituti di imposta.

4. Tutti gli atti, le istanze, le certificazioni e i documenti relativi ai benefici di cui alla presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo nonchè da diritti e spese.

Art. 7.

1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 2, sono sospesi per un periodo di un anno i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima della data dell'evento calamitoso, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al comma 1. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono altresì sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione che sono scaduti o scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al comma 1 opera per lo stesso periodo di cui al medesimo comma 1, fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. Sono sospesi altresì per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi immobiliari e mobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

Art. 8.

1. A favore delle imprese di cui all'articolo 2 è concesso un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento del danno subìto quale risulta dalla perizia asseverata, che viene erogato come credito di imposta.

2. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.